

Bando “Voucher aziendali formazione continua”

Regione Lombardia promuove la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, sviluppando la competitività d'impresa, il riallineamento delle competenze, delle conoscenze e la valorizzazione del capitale umano.

Con il **Bando Formazione Continua Fase VI** le imprese possono fruire di percorsi formativi (per dipendenti, soci e titolari) nell'ambito di un catalogo regionale, attraverso la richiesta di un voucher aziendale a fondo perduto.

Chi può partecipare

Possono partecipare le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in Regione Lombardia.

Gli interventi finanziati nell'ambito del presente Avviso sono rivolti a:

- lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia;
- titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa sotto forma di voucher formativi aziendali destinati ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'avviso. Per la fruizione del voucher, le imprese devono rivolgersi esclusivamente ai soggetti erogatori accreditati alla formazione.

Il voucher ha un valore massimo di € 2.000,00. Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher.

Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore;

EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore;

EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore.

*EQF è il livello europeo di complessità e autonomia della competenza.

Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annua. Per l'annualità 2023 l'importo massimo a disposizione per ciascun lavoratore e impresa a valere sulla misura finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di quanto già fruito nel corso del 2022 nell'ambito della misura di "Formazione Continua – Fase VI – POR FSE 2014-2020", inclusa l'eventuale quota di contributo derivante dalle domande presentate in overbooking e già finanziate.

Durata dei percorsi

La durata minima dei percorsi dovrà essere coerente con i seguenti parametri differenziati per EQF (European Qualifications Framework) in uscita:

- Livello alto EQF 6-8 40 ore minimo
- Livello medio EQF 4-5 30 ore minimo
- Livello basso EQF 3 16 ore minimo

Formazione non finanziabile

- formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012);
- formazione e aggiornamento per le "professioni/figure regolamentate e/o abilitanti";
- affidamento di incarichi di formazione a docenti dipendenti

dell'impresa che richiede il contributo;

- formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato, prevista dal D.Lgs. 81/2015.

Procedura di selezione e contributo

La procedura di richiesta del voucher è "a sportello", sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli da parte di Unioncamere Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso.

Il contributo è erogato a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'impresa.

Regime di Stato

De minimis

Come funziona in breve

1. Individuare il fabbisogno formativo
2. Contattare l'Ufficio Formazione Api Lecco che andrà a inserire il corso in catalogo
3. Iscrivere al corso
4. Presentare la domanda di voucher
5. Frequentare il corso
6. Richiedere il rimborso a Regione Lombardia

Contatti

Ufficio Formazione Api Lecco Sondrio 0341.282822 o formazione@api.lecco.it

(TM/tm)

Voucher aziendali per la certificazione della parità di genere

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia, con D.d.u.o. n. 654 del 23 gennaio 2023, ha approvato l'avviso pubblico "**Verso la certificazione della parità di genere**" a valere su risorse PR FSE+2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo specifico ES0 43, Azione c1. La Certificazione della parità di genere ha l'obiettivo di accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

Regione Lombardia, con tale Avviso, intende sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso orientato al conseguimento della certificazione della parità di genere con due linee di finanziamento:

- **Linea A**, con uno stanziamento di 4 milioni di €, prevede il co-finanziamento per l'acquisto di servizi di consulenza a supporto delle imprese che intendono avviare le **attività propedeutiche al conseguimento della certificazione**;
- **Linea B**, con uno stanziamento di 6 milioni di €, prevede il co-finanziamento delle spese sostenute dalle imprese per **ottenere la certificazione**.

Per ricevere il contributo relativo alla Linea di finanziamento A, è necessario richiedere anche il contributo relativo alla Linea di finanziamento B. È possibile, invece, richiedere esclusivamente il contributo sulla Linea di finanziamento B.

Soggetti beneficiari

Possono partecipare al bando i soggetti che esercitano

attività economica con i seguenti requisiti:

- essere Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) con una sede operativa attiva in Lombardia, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- essere titolari di partita IVA aventi domicilio fiscale in Lombardia;
- avere almeno un dipendente in pianta organica.

Caratteristiche dell'agevolazione

Il contributo è concesso a fondo perduto, sotto forma di voucher aziendale.

Il valore dei voucher varia in relazione al numero dei dipendenti delle sedi operative/unità produttive localizzate sul territorio lombardo, ed è fruibile all'interno dei seguenti massimali:

Numero di dipendenti	Valore massimo del voucher per servizi consulenziali (Linea A)	Valore massimo del voucher per servizio di certificazione (Linea B)
da 1 a 9 dipendenti	2000	2000
da 10 a 49 dipendenti	4000	4000
da 50 a 125 dipendenti	5000	7000
da 126 a 249 dipendenti	7000	9000

Per entrambe le linee il contributo non potrà superare l'80% delle spese ammissibili. I contributi saranno riconosciuti e liquidati esclusivamente ai beneficiari che avranno ottenuto la certificazione della parità di genere.

Presentazione delle domande

La domanda di finanziamento deve essere presentata

esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del 1° febbraio 2023 fino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 17.00 del 13 dicembre 2024.

Il finanziamento verrà assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale in relazione ai requisiti di accesso previsti.

Per maggiori informazioni e per visionare il bando completo si rimanda al [sito di Regione Lombardia](#).

(TM/tm)

Webinar fiscale 7 marzo 2023: materiale

Trasmettiamo in allegato il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco durante il webinar fiscale di martedì 7 marzo 2023 **“Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”**.

Questi i temi trattati:

- **Il 16 marzo scade la comunicazione dei crediti imposta energetici**
- **Adempimenti: esempio pratico di compilazione.**

Segnaliamo che con Provvedimento Prot. n. 2023/56785 del 1° marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 da inviare entro e non oltre il prossimo 16 marzo 2023.

Il nuovo modello non prevede più la necessità di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 della sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d'imposta maturati. In allegato sono riportati il modello aggiornato e le relative istruzioni.

(MF/am)

[6745_Istruzioni_Comunicazione_crediti_caro_energia_Provv_160202023.pdf](#)

[Download](#)

[6747_Modello_comunicazione_crediti_caro_energia_Provv_16022023.pdf](#)

[Download](#)

[6749_Webinar_Lecco_7.3.2023.pptx](#)

[Download](#)

Fornitura energia: modifica modalità addebito energia reattiva

Facciamo seguito alla nostra [circolare n. 583 del 9 novembre 2022](#) per ricordare alle aziende che, a decorrere dal prossimo 1 aprile 2023, per i clienti non domestici alimentati in media o in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, oltre agli attuali addebiti previsti dalla vigente normativa per i **prelievi** di energia reattiva in fascia F1 e fascia F2, verrà introdotta l'applicazione di un corrispettivo unitario (pari a 6,06 €/MVARh per utenze in media tensione e a 16,89 €/MVARh per utenze in bassa tensione) alle **immissioni** di energia reattiva in rete in fascia F3 (dalle 0 alle 7 e dalle 23 alle 24 dal lunedì al sabato e tutte le ore della domenica e delle festività).

Pertanto, per evitare di incorrere in addebiti economici nelle

fatture per le forniture elettriche, è opportuno segnalare la circostanza ai Vostri impiantisti in modo che possano eventualmente intervenire per contenere le immissioni in rete di energia reattiva in ore di fascia F3.

A titolo informativo, riportiamo di seguito le indicazioni e i suggerimenti sui possibili interventi da mettere in atto che e-Distribuzione sta diffondendo:

- verificare le modalità e le tempistiche di utilizzo dei sistemi di rifasamento eventualmente installati: è molto probabile che l'immissione in rete di energia reattiva nelle ore della fascia F3 possa essere drasticamente ridotta con la tempestiva disconnessione dei suddetti sistemi quando i prelievi di potenza attiva sono esigui.
- qualora fossero presenti impianti di generazione collegati tramite inverter, ad esempio fotovoltaico, verificare che siano rispettate le condizioni tecniche di cui alla norma CEI 0-16 paragrafo 8.8.5.3. "Requisiti costruttivi dei generatori: scambio di potenza reattiva (curve di prestazione)" ed Allegato I.
- l'immissione di energia reattiva potrebbe essere riconducibile alle modalità di utilizzo dell'energia elettrica e per ridurre tali immissioni potrebbe essere necessaria una adeguata analisi delle apparecchiature installate e l'eventuale installazione di un impianto di rifasamento.

I dati relativi all'energia reattiva immessa sono disponibili nell'area clienti del sito internet del distributore (in genere [E-Distribuzione](#)) previa registrazione o accedendo al portale Consumi dell'Acquirente Unico [cliccando qui](#).

Per quanto riguarda le utenze allacciate in alta tensione, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera ARERA 712/2022, dal 1° aprile 2023 saranno introdotti addebiti sull'energia reattiva immessa in rete pari a 1,44 €/MVARh, maggiorato di 0,56 €/MVARh per i punti appartenenti ad aree omogenee caratterizzate da maggiore impatto degli scambi di energia

reattiva sulle tensioni e sui costi. Inoltre i corrispettivi per il 2023 in alta tensione sono azzerati e restituiti se l'immissione di energia reattiva è effettuata per meno del 10% dei quarti d'ora nella fascia F3 tra il 1/4/2023 e il 31/12/2023.

(RP/rp)

Emissioni da attività in deroga e Aua Point entro il 31 marzo 2023

Ai fini di ricordare l'obbligo, entro la fine del mese di marzo, di inserire i dati delle analisi alle emissioni in atmosfera svolte nel 2022 dalle aziende con attività "in deroga" art.272 c.2 del Testo Unico Ambientale n.152/2006 e smi, si allega l'elenco delle attività con emissioni in deroga, in modo che tutti possano controllare se rientrano nelle fattispecie obbligate.

Inoltre si suggerisce di consultare la [pagina del sito regionale](#) della Lombardia, dedicata alle attività in deroga.

La presente circolare fa seguito alle due [circolari Api n.628 del 1/12/2022](#) e [n.84 del 16/02/2023](#) che inquadrano complessivamente la materia e gli adempimenti.

Si ricorda che le emissioni in atmosfera più grosse e impattanti, ricadono sotto la tipologia autorizzativa "ordinaria" (art.269 Tua 152/2006) che prevede una domanda e una risposta esplicita dell'autorità competente, con prescrizioni specifiche.

Sul [sito di Arpa](#) regionale è chiarita la differenza fra le due tipologie autorizzative.

Ogni provincia ha una pagina del sito dove si trova la modulistica per autorizzare nuovi impianti in deroga, per modifiche tecniche alla situazione esistente, o per modifiche di tipo amministrativo. Si invitano le imprese a consultare le istruzioni sul sito della Provincia di riferimento. Qui se ne riportano alcune a titolo esemplificativo:

- [Provincia di Lecco](#)
- [Provincia di Monza e Brianza](#)
- [Provincia di Sondrio](#)
- [Provincia di Como](#)

Si ricorda inoltre che la **durata** di questa tipologia autorizzativa in deroga è **15 anni**, pertanto le attività che hanno aderito all'allegato tecnico fin dal lontano 2008 sono in scadenza.

Si sottolinea inoltre che alcuni allegati tecnici sono stati modificati e aggiornati nel 2012 e poi nel 2019, pertanto si rende necessaria una verifica del rispetto delle condizioni per ricadere in questa forma autorizzativa semplificata.

Si sottolinea inoltre che l'allegato 32 "lavorazioni metalliche" comprende attività molto diffuse nelle Pmi e pertanto è opportuno che le imprese ne verifichino l'applicabilità.

Per supporto in questa materia (autorizzazione emissioni e compilazione Aua Point), potete telefonare o scrivere a silvia.negri@api.lecco.it che si rende disponibile a rispondere alle domande delle imprese in una videochiamata, nella giornata di **venerdì 17 marzo**, orario da concordare.

Per partecipare, scrivete con anticipo alla dott.ssa Negri che vi manderà il link per la videochiamata.

(SN/am)

[6762_N.L._aa_-](#)

[_AUA_allegato_Elenco_attivita_con_emissioni_in_deroga_272_c2.d
ocx](#)

[Download](#)

[6764_N.L._aa_-](#)

[_AUA_allegato_Elenco_attivita_con_emissioni_in_deroga_272_c2.p
df](#)

[Download](#)

“Gli strumenti per l’efficienza energetica nelle pmi”: convegno 14 marzo 2023

Segnaliamo l’evento gratuito dal titolo **“Gli strumenti per l’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese”**, organizzato da sistema camerale, in collaborazione con Enea, **martedì 14 marzo 2023 dalle h. 9.30 alle 13.00 in presenza a Milano oppure in diretta streaming.**

L’obiettivo dell’incontro è presentare gli strumenti realizzati da Enea per l’efficienza energetica delle pmi: un tool dedicato e le linee guida pratiche per la redazione della diagnosi energetica, sviluppati all’interno del Piano di Sensibilizzazione (iniziativa del MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e nell’ambito del progetto H2020 LEAP4SME.

Per ulteriori dettagli e per iscriversi all’evento, fare riferimento al programma allegato o consultare il sito web della CCIAA Milano Monza e Lodi [cliccare qui.](#)

(SN/am)

Incontro “Report Csr semplificato e altri strumenti per la sostenibilità delle pmi”

Si segnala un evento camerale che si svolge sul territorio lecchese, precisamente a Malgrate **giovedì 23 marzo 2023, dalle 10 alle 12 presso La Casa sull’Albero**. Il tema è il report **Csr semplificato**, uno strumento per documentare gli aspetti di sostenibilità dell’impresa.

L’incontro è aperto e la partecipazione gratuita previa [iscrizione online](#).

Il rapporto di sostenibilità semplificato è uno strumento semplice ma efficace che la Camera di Commercio di Como-Lecco ha realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio del Canton Ticino e con il supporto scientifico della SUPSI Scuola Universitaria della Svizzera Italiana.

Il modello di rapporto semplificato nasce dall’esigenza di aiutare le Pmi del nostro territorio a dotarsi di uno strumento di comunicazione e di pianificazione sempre più diffuso che integra le informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale della propria attività.

L’incontro intende presentare:

- **il Csr Report Semplificato**
- **la cassetta degli attrezzi della sostenibilità realizzata dalla Camera di Commercio**
- **Lake Como Green:** il progetto dedicato alla transizione ecologica delle imprese lariane della cultura, del

turismo di Legambiente, Mondovisione, Proteus e con il supporto della Camera di Commercio di Como-Lecco e di Fondazione Cariplo.

(SN/am)

Versamento del saldo Iva 2022: scadenza 16 marzo

Il **16 marzo 2023** scade il termine per il versamento in un'unica soluzione, senza maggiorazioni, del **saldo IVA** che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2022 (art. 6 del Dpr 542/99).

Il versamento è dovuto se d'importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del Dpr 126/2003).

Pertanto, l'ammontare minimo da versare è pari a 11 euro, per effetto dell'arrotondamento all'unità degli importi indicati in dichiarazione.

Il versamento può essere effettuato anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello **0,4%** di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello **0,4%** da applicare sull'importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2022 può essere

versato entro:

- il 16 marzo 2023, termine ordinario;
- il **30 giugno** 2023, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'**1,6%**);
- il **31 luglio** 2023 (in quanto il 30 luglio è domenica e, dunque, si applica il differimento al primo giorno lavorativo successivo), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al **2,0064%**).

In caso di versamento in un'unica soluzione, il **modello F24** deve essere compilato indicando:

- con il codice tributo "6099", l'ammontare dell'imposta dovuta, aumentato dell'eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
- nel campo relativo alla rateazione, il codice "0101", tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.

Il versamento del saldo IVA può essere anche **rateizzato**, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il mese di novembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2022, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

- 9 rate, per pagamenti iniziati entro il 16 marzo 2023;
- 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2023;
- 5 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2023.

Interessi da corrispondere dalla seconda rata

Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del Dm 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all'**anno commerciale** (tutti i mesi si considerano di 30

giorni) e che l'eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l'interesse dovuto. Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un **giorno festivo**, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Nel caso di versamento rateizzato, il modello F24 deve essere compilato riportando separatamente:

- con il codice tributo "6099", l'importo derivante dal rapporto tra l'ammontare dell'imposta dovuta, maggiorato delle previste maggiorazioni in caso di differimento dei termini ordinari, e il numero delle rate prescelto;
- con il codice tributo "1668", l'ammontare degli **interessi** relativi alla singola rata, a partire dalla seconda.

Nella colonna "rateazione" del modello F24 deve essere indicato il **codice numerico** di quattro cifre che identifica, come già descritto, il numero della rata oggetto del pagamento e il numero di rate complessive.

(MF/ms)

Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

L'art. 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/72 prevede una tassa di concessione governativa per i libri di cui all'art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono

fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i **libri sociali obbligatori** (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).

Il versamento in scadenza il prossimo 16 marzo interessa le **società di capitali** per le quali è dovuto un importo forfetario annuale, a prescindere dai libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Oltre a società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, sono obbligati al pagamento:

- le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3);
- gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, **esclusivo o principale**, l'esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
- le società consortili (R.M. n. 411461/90).

La tassa annuale è dovuta nella misura di:

- **309,87 euro**, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- **516,46 euro**, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l'anno successivo.

La predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori

individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione ecc., per i quali la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, è liquidata in base al **numero di pagine**, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il **primo anno** di attività oppure per gli **anni successivi**.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, mediante il modello F24 con codice tributo **“7085”** – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2023. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

Controllo dell’avvenuto versamento

Se il libro o il registro è presentato per la vidimazione **prima** dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. Il controllo dell’avvenuto versamento è effettuato in un momento successivo, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti (R.M. n. 170/2000).

L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è

punito, ai sensi dell'art. 9 del Dpr 641/72, con la sanzione amministrativa **dal 100% al 200%** della tassa medesima, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro. Si segnala tuttavia che, secondo un orientamento, alla violazione potrebbe applicarsi l'art. 13 del Dlgs. 471/97.

Per **sanare** l'omesso o il tardivo versamento, è necessario versare:

- il tributo e gli interessi legali maturati, utilizzando il modello F24 sempre con codice tributo "7085";
- la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F23 con codice tributo "678T", codice ufficio RCC, causale "SZ" e l'anno per cui si sana la violazione.

(MF/ms)

Crisi di impresa: nota di variazione anche per la composizione negoziata

L'art. 38 comma 2 del Dl 13/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, ha esteso la possibilità di emettere le note di variazione Iva dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la **composizione negoziata** della crisi.

Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 26 comma 3-*bis* del Dpr 633/72, introdotto dall'art. 18 del Dl 73/2021, per le sole procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, legittima il cedente o prestatore a effettuare la variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, del cessionario o committente già dalla data

in cui quest'ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale.

L'**ambito di applicazione** dell'art. 26 comma 3-*bis*, anche mediante rinvio al successivo comma 10-*bis*, include le procedure concorsuali "tradizionali" come il fallimento (sostituito dal termine liquidazione giudiziale ex art. 349 del Dlgs. 14/2019), il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria, oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* del Rd 267/42 (artt. 57, 60 e 61 del Dlgs. 14/2019) o ai piani attestati ex art. 67 comma 3 lett. f) del Rd 267/42 (art. 56 del Dlgs. 14/2019).

Sino all'intervento del Dl 13/2023, dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del Dpr 633/72 restava, tuttavia, escluso il **nuovo istituto** della composizione negoziata, secondo alcuni giustificabile in ragione dell'assenza di natura concorsuale dell'istituto stesso.

L'art. 38 comma 2 del richiamato decreto riconosce la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione con efficacia dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata nelle ipotesi di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) e c) e comma 2 lett. b) del Dlgs. 14/2019.

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Dlgs. 14/2019, concluse le trattative e individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di "**squilibrio patrimoniale** o economico-finanziario" che rende probabile la crisi o l'insolvenza, è possibile concludere, tra l'altro:

– un **contratto**, con uno o più creditori, che produce come effetto la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari dell'imprenditore, quando lo stesso, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (lett. a);

– ovvero un **accordo** sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto – i cui effetti sono l'esenzione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta – ove l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza (lett. c).

Il cedente o prestatore dovrà prestare attenzione ai termini di emissione della nota di variazione, poiché il termine ultimo per emettere il documento è la **data di presentazione** della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione (art. 19 comma 1 e 26 comma 2 del Dpr 633/72).

Ad esempio, se è stipulato a marzo 2023 l'accordo conclusivo della composizione negoziata ed esso è pubblicato nel Registro delle imprese a maggio 2023, la nota di variazione IVA in diminuzione deve essere emessa entro il 30 aprile 2024 (termine per presentare la dichiarazione relativa al 2023).

A norma dell'art. 23 comma 2 del Dlgs. 14/2019, invece, è previsto che se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, in alternativa, l'imprenditore può domandare l'**omologazione** di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del medesimo Dlgs.

Sotto quest'ultimo profilo, la novella del 2023 ha una portata forse minore rispetto alle note di variazione, se si considera che l'omologazione degli accordi già rientrava nella previsione di cui all'art. 26 comma 3-*bis* del Dpr 633/72, con effetto "dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* del Rd 267/42".

È possibile, però ritenere che la norma intenda, da un lato, chiarire che il *dies a quo* per l'emissione della nota di variazione è quello di pubblicazione nel Registro delle imprese e, dall'altro, dissipare i **dubbi** sulla circostanza che

la variazione sia ammessa in tutte le fattispecie degli accordi di ristrutturazione dei debiti: non solo ai sensi dell'art. 57 del Dlgs. 14/2019 (vale a dire l'art. 182-*bis* del Rd 267/42 espressamente citato dalla normativa IVA), ma anche ai sensi degli artt. 60 e 61 del Dlgs. 14/2019 (quest'ultime, peraltro, già previste agli artt. 182-*novies* e 182-*septies* del Rd 267/42).

Pur nel silenzio del legislatore, invece, dovrebbe essere riconosciuta l'applicazione della disciplina delle note di variazione sia nel concordato semplificato sia nel (nuovo) **piano di ristrutturazione** soggetto ad omologazione ("PRO") ex art. 64-*bis* del Dlgs. 14/2019. Nel primo caso il *dies a quo* potrebbe individuarsi nel decreto ex art. 25-*sexies* commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019 (mancando la fase di ammissione alla procedura); nel secondo, potrebbe ragionevolmente applicarsi il *dies a quo* dettato per il concordato preventivo ossia la data in cui è pronunciato il decreto di cui al comma 4 dell'art. 64-*bis* del Dlgs. 14/2019.

(MF/ms)